



Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari

A.C. 2427

Dossier n° 126 - nota Questioni regionali
11 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|--|
| A.C. | 2427 |
| Titolo: | Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari |
| Iniziativa: | Governativa |
| Iter al Senato: | No |
| Numero di articoli: | 13 |
| Commissione competente : | Il Giustizia |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | All'esame della Commissione in sede referente |

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 2427, a seguito dell'esame da parte della Commissione giustizia, si compone di 13 articoli attraverso i quali si propone di:

- **ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici** poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare - la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio - per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;
- individuare strumenti idonei a **contrastare** fenomeni particolarmente gravi di **frode alimentare**, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle **attività d'impresa**.

In particolare, l'**articolo 1** del disegno di legge interviene sul Titolo VI del codice penale, relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica, per finalizzare le ipotesi delittuose ivi previste anche alla tutela della **salute pubblica**. A tal fine, il capo II del titolo è dedicato ai **delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali**, nel quale sono inserite fattispecie di pericolo concreto. All'interno di tale capo, il provvedimento:

- modifica le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), equiparando i **medicinali** alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all'**imprenditore** che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;
- modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte;
- inserisce i **nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi** (art. 440-bis c.p., reclusione da 2 a 8 anni), di **omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi** (art. 440-ter, reclusione da 6 mesi a 3 anni) e di **informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica** (art. 440-ter c.p., reclusione da 1 a 4 anni);
- abroga i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 442 c.p.) e di commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (art. 444 c.p.);
- inserisce nel codice penale il delitto di **disastro sanitario** (art. 445-bis c.p.), punito con la reclusione da 6 a 18 anni. La fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali (art. 440 c.p.) o di altre cose in danno alla salute (art. 441 c.p.), di commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (art. 440-bis c.p.) o dal loro omesso ritiro dal mercato (art. 440-ter c.p.), di diffusione di informazioni commerciali pericolose (art. 440-quater c.p.), di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.) o in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.), derivano per **colpa** la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone;

- **aggrava**, in generale, **le pene accessorie** applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (art. 448 c.p.);
- aumenta le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (art. 452 c.p.).

L'**articolo 2** modifica il codice penale per **ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari**, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili - sia sul piano edittale. In particolare, il disegno di legge:

- integra la rubrica del Titolo VIII - attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - prevedendo l'esplicito richiamo al **patrimonio agroalimentare**;
- crea un nuovo Capo II-bis, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare;
- **inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione** dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l'art. 517-*quater*;
- introduce i **nuovi reati** di **agropirateria** (art. 517-*quater*.1 c.p.: commissione in modo sistematico ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari), **frode in commercio di alimenti** (art. 517-*sexies* c.p., che sostituisce l'attuale fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 c.p., che viene abrogato), **commercio di alimenti con segni mendaci** (517-*septies* c.p., caratterizzato dalla condotta di chi utilizza segni mendaci atti ad indurre in errore il consumatore), nonché una disciplina delle **circostanze aggravanti** relative a tali ultimi due delitti (517-*octies* c.p.);
- introduce un'ulteriore disciplina delle **pene accessorie** per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.

L'**articolo 3** interviene sull'art. 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la **confisca allargata**, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies* c.p.).

L'**articolo 4** apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il **codice di procedura penale** e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. In particolare, il disegno di legge inserisce i procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno **priorità assoluta** nella formazione dei **ruoli di udienza** (art. 132-bis, disp. att. c.p.p.).

L'**articolo 5** interviene sulla disciplina della **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** (di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#)), attraverso la previsione di uno specifico **modello organizzativo** di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo art. 6-bis) e l'**integrazione del catalogo dei "reati presupposto"**, ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (modifica dell'art. 25-*bis*.1 e introduzione degli artt. 25-*bis*.2 e 25-*bis*.3).

L'**articolo 6** modifica la [legge n. 283 del 1962](#), che contiene la disciplina principale in tema di **produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande** e degli illeciti ad esse connessi. In particolare:

- disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- introduce ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti;
- disciplina delle **modalità di estinzione dei reati** in materia agroalimentare.

L'**articolo 7** amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle **operazioni sotto copertura**, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare.

L'**articolo 8**, intervenendo sull'[art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006](#), punisce a titolo di **contravvenzione** (e non più come illecito amministrativo), la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del [Regolamento \(CE\) n. 178/2002](#); il nuovo reato è punito con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000.

L'**articolo 9**, per coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge, esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina penale a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'[articolo 4 della legge n. 350 del 2003](#).

L'**articolo 10** estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'[articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#), relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche ai sequestri di beni mobili registrati realizzati in nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare.

L'**articolo 11** modifica il [decreto legislativo n. 103 del 2016](#), in materia di **classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva**, ridefinendo i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio dei suddetti oli e il conseguente quadro sanzionatorio amministrativo.

Infine, gli **articoli 12 e 13** contengono le abrogazioni, le norme transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti. L'intervento è dunque riconducibile alla materia "giurisdizione e **norme processuali; ordinamento civile e penale**", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, **lett. l)** della Costituzione.